

Delibera n° 785

Estratto del processo verbale della seduta del
28 aprile 2017

oggetto:

DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 25 GENNAIO 2017, N. 2490, (DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 E DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI E DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE). DISCIPLINA DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER L'ANNO 2017.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	assente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 il quale stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione C(2016) 8355 final del 5 dicembre 2016 della quale si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2017, n. 38;
- la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare l'articolo 4, comma 3, come modificato dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, articolo 2, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 gennaio 2017 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (D.M. n. 2490/2017), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017, n. 74, il quale, tra l'altro, elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- gli elaborati tecnici allegati alla presente deliberazione, predisposti dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale, risorse agricole forestali e ittiche, anche tenuto conto delle

consultazioni degli uffici competenti, disciplinanti il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione per l'anno 2017;

Preso atto dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'articolo 23, comma 2, del D.M. 2490/2017 e dell'inesistenza di elementi ostativi da parte del Ministero competente, come comunicato con nota ministeriale prot. n. 12501 del 21 aprile 2017;

Vista altresì la propria deliberazione del 23 giugno 2016, n. 1178, avente ad oggetto "Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dd. 8.2.2016, n. 3536, art. 22 disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2016" ed, in particolare, il suo allegato 1, contenente l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali;

Considerato necessario adeguare la disciplina regionale del regime di condizionalità contenuta nella deliberazione sopra citata, recependo con proprio provvedimento quanto stabilito dal D.M. 2490/2017;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti infine:

- lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole e forestali,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'anno 2017, così come definito negli allegati 1 e 2, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, conformemente a quanto disposto dal D.M. 2490/2017.
2. Di dare atto che il regime di condizionalità per l'anno 2017 si applica ai beneficiari:
 - a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - c) che ricevono premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - d) che ricevono premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 successive modifiche e integrazioni, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE